



EBA/GL/2020/07

---

02/06/2020

---

## Orientamenti

---

Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19

# 1. Conformità e notifica

---

## Status dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 02/08/2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2020/07» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano il contenuto e i formati uniformi che le autorità competenti devono richiedere nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza riguardo alla segnalazione delle:
- esposizioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 <sup>(2)</sup>;
  - esposizioni soggette a misure di «forbearance» applicate in risposta alla crisi Covid-19;
  - nuove esposizioni soggette agli schemi di garanzia pubblica introdotti negli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19.
6. Inoltre, i presenti orientamenti specificano il contenuto e i formati uniformi che le autorità competenti devono richiedere nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza riguardo all'informativa sulle:
- esposizioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 10 degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19;
  - nuove esposizioni soggette agli schemi di garanzia pubblica introdotti negli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19.

### Ambito di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano a tutte le esposizioni di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>, laddove tali esposizioni sono soggette al trattamento prudenziale previsto dagli orientamenti dell'ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19, sono oggetto

---

<sup>(2)</sup> EBA/GL/2020/02

[https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/Translations/882520/EBA-GL%20Guidelines%20on%20payment%20moratoria\\_COR\\_IT.pdf](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20legislative%20and%20non-legislative%20moratoria%20on%20loan%20repayments%20applied%20in%20the%20light%20of%20the%20COVID-19%20crisis/Translations/882520/EBA-GL%20Guidelines%20on%20payment%20moratoria_COR_IT.pdf)

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).



di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 o sono nuove esposizioni soggette agli schemi di garanzia pubblica introdotti negli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19.

8. Fatto salvo il paragrafo 19, le sezioni 4 e 5 dei presenti orientamenti dovrebbero essere applicate a livello individuale, subconsolidato e consolidato, come stabilito nella parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

## Destinatari

9. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013.

## Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013, nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione e negli orientamenti dell'ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

# 3. Attuazione

---

## Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 2 giugno 2020.

## 4. Segnalazione di esposizioni soggette a moratorie di pagamento, oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19 e soggette a schemi di garanzia pubblica

---

12. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare le esposizioni soggette a moratorie di pagamento in conformità degli orientamenti dell'ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.
13. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» introdotte in risposta alla crisi Covid-19.
14. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare le nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19.
15. Fatto salvo il paragrafo 19, gli enti creditizi dovrebbero segnalare i dati di cui ai paragrafi 12, 13 e 14 conformemente al modello di cui all'allegato 1 e alle istruzioni di cui all'allegato 2, alle seguenti date di riferimento e d'invio:
  - a. date di riferimento per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; e
  - b. date d'invio per le segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.
16. Gli enti creditizi dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello riportato nell'allegato XIV e le formule di convalida specificate nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, nonché le seguenti disposizioni:
  - a. nei dati trasmessi non dovrebbero essere incluse informazioni non richieste o non applicabili;
  - b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi in base a quanto segue:
    - i. i punti di dati con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;



- ii. i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

17. I dati trasmessi dagli enti creditizi conformemente ai paragrafi 12, 13 e 14 dovrebbero essere associati alle seguenti informazioni:

- a. data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
- b. valuta utilizzata per le segnalazioni;
- c. principio contabile;
- d. identificativo dell'ente segnalante;
- e. livello di applicazione individuale o consolidato.

## 5. Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie di pagamento e a schemi di garanzia pubblica

---

18. Gli enti creditizi dovrebbero trasmettere un'informativa sulle esposizioni soggette agli orientamenti dell'ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica, conformemente ai modelli di cui all'allegato 3. L'informativa dovrebbe essere fornita due volte all'anno, con data di riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre.

## 6. Proporzionalità

---

19. Per assicurare l'applicazione proporzionale delle disposizioni in materia di segnalazione e informativa contenute nei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero valutare – in considerazione delle dimensioni, della natura, della portata, della complessità delle attività e del profilo di rischio degli enti rientranti nel loro ambito di competenza nonché delle specificità del rispettivo settore bancario e dell'impatto della crisi Covid-19 – se applicare quanto segue a uno o più enti rientranti nel loro ambito di competenza:

- a. derogare all'applicazione dei paragrafi da 12 a 14 a livello individuale;
- b. richiedere l'applicazione del paragrafo 15 a intervalli più frequenti, indicando le date di riferimento e d'invio per tali intervalli;



- c. derogare alla segnalazione delle tabelle 90.02, 90.03, 91.02, 91.03, 91.04, 92.01, 93.01 e 93.02 dell'allegato 1 per gli enti;
- d. derogare all'applicazione del paragrafo 18 per gli enti che non sono identificati come enti globali o altri enti a rilevanza sistemica;
- e. richiedere l'applicazione del paragrafo 18 al livello più elevato di consolidamento all'interno di uno Stato membro.



# Allegato 1. Modelli di segnalazione delle informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate in risposta alla crisi Covid-19

---





## Allegato 2. Istruzioni per la segnalazione delle informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate in risposta alla crisi Covid-19

---



## Allegato 3. Modelli di informativa per le informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica

---